



**LEGAMBIENTE
LAZIO**

**L'OSSERVATORIO
REGIONALE AMBIENTE
E LEGALITA'**

presenta

**“I° censimento sulla
localizzazione degli impianti
di telefonia mobile nei
Comuni del Lazio con più di
5.000 abitanti”**

Con il contributo di:
Assessorato Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli
REGIONE LAZIO

**Teatro Brancaccio
Roma, 9 Maggio 2008**



**LEGAMBIENTE
LAZIO**

PREMESSA

Lo sviluppo sempre più rapido delle nuove tecnologie, ha inciso profondamente sul nostro tradizionale modo di comunicare, modificandone i codici, i tempi, determinando anche nuove tendenze in termini di beni di consumo e di stili di vita.

La rivoluzione tecnologica a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni ed in modo particolare quella legata al filone delle cosiddette *nanotecnologie* ha ben presto però da subito mostrato l'altro volto, che è quello legato alla percezione del rischio che l'utilizzo di queste apparecchiature può comportare sulla salute umana.

La capacità di cogliere l'emergenza di nuovi rischi da parte della popolazione è andata più veloce rispetto alle certezze scientifiche su questi temi, ed anzi non ha neppure lasciato il tempo utile e necessario alle ricerche scientifiche di poter fare piena luce sul problema ed è emersa come vera e propria problematica fra i cittadini. **Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un forte allarme sociale sul tema dell'elettrosmog, a volte legato a fatti gravi che hanno portato anche a condanne della magistratura, come nel caso di Cesano a Roma, a volte forse anche eccessivo, ma certamente legato alle scarse certezze che i cittadini hanno.**

Questo vale ancor di più sul fronte delle installazioni delle antenne della telefonia mobile, grazie ai numerosi casi in cui queste avvengono nottetempo o comunque cercando di nasconderle ai cittadini ed anche a causa degli scarsi monitoraggi dei livelli di inquinamento elettromagnetico effettuati territorialmente. Anche per questo abbiamo assistito, in questi anni, a Roma ad esempio ai picchettaggi notturni contro le installazioni in via Carlo Alberto all'Esquilino, alle fiaccolate contro l'ennesimo ripetitore in via Chiusdino, passando per le manifestazioni contro le antenne di via Mario Fani 109

Questa situazione è riconducibile a due grandi questioni che si sono manifestate nel corso degli ultimi anni : una vera e propria *anomia* che ha colpito i nostri territori in questo settore, e pertanto una mancanza di regolamentazione normativa al livello più prossimo verso i cittadini di gestione amministrativa che si è manifestata con una diffusa assenza di pianificazione delle installazioni sui territori, l'altra dettata dalla non applicazione del Principio di Precauzione, quale strumento utile per la gestione di una situazione scientificamente dibattuta e controversa.



**LEGAMBIENTE
LAZIO**

1.1. IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE IN MATERIA DI ELETTROSMOG

La percezione del rischio da parte della popolazione, nell'attesa degli evidenti risultati scientifici, può trovare una sua mitigazione nell'applicazione corretta e concreta sui territori del cosiddetto principio di precauzione.

Tale principio, recepito nel nostro ordinamento giuridico da quello comunitario, trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva, indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri viventi possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità.

Pertanto, secondo il principio di precauzione, quando vi sono ragionevoli motivi di temere che i potenziali pericoli potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente o sulla popolazione, ma i dati disponibili non consentono una valutazione particolareggiata del rischio, il principio di precauzione è sicuramente una strategia politica di gestione dei rischi.

Inoltre, secondo la Commissione Europea¹, *“il principio di precauzione è un principio di applicazione generale che deve essere preso in considerazione particolarmente nei settori della protezione dell'ambiente e della salute umana, animale, o vegetale”*.

Il ricorso al principio di precauzione interviene unicamente in un'ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato, o la sua portata quantificata o i suoi effetti determinati per l'insufficienza o il carattere non concludente dei dati scientifici.

Come altre nozioni generali contenute nella legislazione, come la sussidiarietà o la proporzionalità, spetta alla politica ed al legislatore, precisare i contorni di questo principio ed applicarlo in modo concreto nei territori.

Con l'introduzione della **Legge n. 36 del febbraio 2001** *“Legge quadro sulla protezione della popolazione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*, il legislatore nazionale per la prima volta interveniva in maniera compiuta sulla materia dell'elettrosmog, disciplinando, tra l'altro, il riparto di competenze tra i vari livelli statale, regionale, comunale di amministrazione del territorio.

Si stabiliva così che, allo **Stato** spettava la determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, alle **Regioni** competeva la definizione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici,



**LEGAMBIENTE
LAZIO**

prescrizioni ed incentivazioni ed infine, ai Comuni veniva riconosciuto l'esercizio della facoltà, si badi non dell'obbligo, di disciplinare con apposito Regolamento il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

La **Legge Quadro**, sottolineava, in buona sostanza, che la realizzazione del principio di precauzione era demandata al livello regionale e comunale di gestione dei territori.

Nel 2002, con l'entrata in vigore del d.lgs. 198\2002, noto come decreto Gasparri o decreto sblocca – antenne, sono state previste speciali procedure ai fini della realizzazione delle reti, anche in deroga alle previsioni della legge quadro, ponendo in via espressa nel nulla le previsioni che demandavano alle Regioni la definizione delle procedure autorizzative ed introducendo meccanismi notevolmente semplificati e prevedendo la larga applicazione dell'istituto giuridico del silenzio-assenso.

Inoltre, le infrastrutture in questione sono state definite compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono state concepite come realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.

Inoltre, tale normativa escludeva ogni possibilità per i Comuni di concorrere alla definizione del fenomeno insediativo attraverso l'adozione dei regolamenti previsti dall'art 8 della legge quadro, stando l'assimilazione delle infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria.

In tale modo, il decreto "Gasparri" eliminava quasi del tutto le fasi di gestione di governo e disciplina del territorio a livello regionale e comunale, che, secondo le disposizioni previste dalla legge quadro, dovevano rappresentare il vero volano dell'applicazione concreta del principio di precauzione.

Tuttavia, a solo 13 mesi dalla entrata in vigore di questo testo legislativo, l'intervento della Corte Costituzionale, lo ha in fatto ed in diritto cancellato dallo scenario normativo, poichè i giudici costituzionali con la sentenza n. 303 dell'ottobre del 2003 hanno ritenuto che questo decreto legislativo fosse costituzionalmente illegittimo.

La situazione che si è prospettata successivamente all'intervento della Corte, è stata pertanto un ritorno alla Legge Quadro e alle disposizioni in essa contenute.

¹ "Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, *Bruxelles*, 2.2.2000"



**LEGAMBIENTE
LAZIO**

1.2. IL PRIMO CENSIMENTO SULLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEI COMUNI DEL LAZIO CON PIU' DI 5.000 ABITANTI.

L'INDAGINE.

1.2.1 IL PIANO DEL CAMPIONAMENTO

L'intento del presente lavoro, vuole apportare un primo contributo sul tema della pianificazione delle installazioni degli impianti di telefonia mobile nei Comuni del Lazio con più di 5.000 abitanti per analizzare la regolamentazione locale che le amministrazioni comunali si sono date, ad ormai 7 anni dall'entrata in vigore della normativa nazionale che prevede, per gli Enti locali, la possibilità di disciplinare sul proprio territorio il corretto insediamento sotto il profilo urbanistico delle infrastrutture di telefonia mobile.

Secondo quanto disposto dalla **LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici** - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 55 del 7 marzo 2001, il cui art 8 al punto 6 testualmente recita "*I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*".

Una realtà insediativa che nella nostra Regione riguarda 121 Comuni, suddivisi nelle 5 Province secondo la modalità che si evince dal **grafico n. 1** in dato numerico assoluto e dal **grafico 2** in valore percentuale.

GRAFICO N.1





GRAFICO N.2



Come si nota, l'ammontare complessivo delle 4 province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, pesa sul totale Regionale per il 53 %, mentre la provincia di Roma da sola pesa per il 47 %. Questo dato, considerato all'interno di un ragionamento in tema di pianificazioni di infrastrutture di comunicazione, implica, da un lato una maggiore necessità di fornitura del servizio ad un numero maggiore di utenti e di conseguenza un fabbisogno consistente di sistema infrastrutturale, ma questo, contemporaneamente implica una stretta e correlata necessità di un buon sistema a monte di pianificazione delle stesse, di sicuro ragionato anche in relazione alla conformazione dei territori in cui questi sistemi si vanno ad innestare.

La risposta al censimento somministrato sotto forma di questionario a risposta multipla e chiusa da parte dei Comuni oggetto dell'indagine è stata nel complesso del dato Regionale pari al **62 % del nostro campione**, con picchi percentuali molto elevati, come nel caso della provincia di Viterbo (77%) o della provincia di Frosinone (60,8%), percentuali che nel caso del reatino arrivano al 100% del campione e comunque mai inferiori alla metà del campione provinciale.


Questo significa, che i dati che andiamo ad analizzare sono più che sufficientemente rappresentativi della realtà che ci siamo posti l'obiettivo di analizzare.



LEGAMBIENTE LAZIO

Nei grafici di seguito riportiamo i dati di adesione ripartiti sul territorio regionale e per singola provincia.


GRAFICO N. 3



PERCENTUALE : 62%% DEL CAMPIONE

Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni

GRAFICO N. 4




PERCENTUALE : 56,1% DEL CAMPIONE

Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni della Pr. di Roma



**LEGAMBIENTE
LAZIO**


GRAFICO N. 5



PERCENTUALE : 100% DEL CAMPIONE

Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni della Pr. di Rieti

GRAFICO N. 6




PERCENTUALE : 77% DEL CAMPIONE

Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni della Pr. di Viterbo



**LEGAMBIENTE
LAZIO**


GRAFICO N. 7



PERCENTUALE : 60,8 % DEL CAMPIONE

Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni della Pr. di Frosinone

GRAFICO N. 8



PERCENTUALE : 57,8 % DEL CAMPIONE

Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni della Pr. di Latina



**LEGAMBIENTE
LAZIO**

1.3 STATO DI ATTUAZIONE DA PARTE DEI COMUNI CENSITI DELL'ART 8 L.36\2001. POCCHI E GIOVANI REGOLAMENTI.

Come sopra ricordato, la legge quadro per la protezione della popolazione all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al punto 6 dell'art 8 stabilisce la possibilità per l'ente locale.- Comune di dotarsi di un regolamento che sia in grado di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La valenza di questa disposizione normativa, è stata varie volte definita e stabilita dalla giurisprudenza corrente che ha altresì delineato ed identificato i caratteri ed i contorni di questa potestà regolamentare dei Comuni.

Il CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007, con la sentenza n. 3160 ha precisato che

“I Comuni, mentre possono legittimamente vietare l'installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici (quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.), non possono invece stabilire <<criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro>>, non essendo consentito introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti..

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha ribadito più volte i limiti ed i contorni di questa potestà regolamentare dei Comuni, stabilendo, tra l'altro che “In materia di tutela dal c.d. elettrosmog, è da escludere che i Comuni, mediante la formale utilizzazione degli strumenti di natura urbanistico-edilizia, possano adottare misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato (T.A.R. Lazio Sez. II bis del 19 giugno 2006 Sentenza n. 4809).

Sempre ancora secondo l'interpretazione dei giudici amministrativi “ *l'intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D. Lgs. n.259/2003) non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia, in tal modo, assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio (cfr., in termini, Cons. Stato, IV Sez., Ordinanza 6.4.2004 n. 1612).*




LEGAMBIENTE LAZIO

Il totale dei Comuni che hanno questo importante strumento di disciplina del territorio, risulta pari solamente al 46,6% del campione, una percentuale che scende però addirittura al 29,3% per quanto riguarda gli Enti locali che possiamo definire a regolamentazione completa, ovvero che hanno redatto e applicato, dal 2001 ad oggi oltre al Regolamento il cosiddetto Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, che disciplini il territorio, secondo criteri di zonizzazione in grado di stabilire le zone compatibili con le installazioni e quelle che per lo natura sono assolutamente incompatibili in quanto aree cosiddette sensibili. Sul dato regionale, il “peso “ delle singole realtà provinciali, che va ovviamente rapportato sempre al dato della loro rappresentanza territoriale, vede in percentuale **i Comuni della Pr. di Roma avere per il 20% il regolamento, seguiti dai comuni del frusinate (10,9%), dall’area del viterbese (9,3%), dal raetino (4%),ed infine dalla provincia di Latina (2,6%).**

Il grafico n. 9, n. 10 e n. 11 che riportiamo di seguito ci evidenziano e testimoniano, proprio questo dato.

GRAFICO N. 9




Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni




**LEGAMBIENTE
LAZIO**

GRAFICO N. 10



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni

GRAFICO N.11



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni




LEGAMBIENTE LAZIO

I Regolamenti dei nostri Comuni sono giovani, troppo giovani. Così possiamo definire ancora ulteriormente la realtà normativa su questo tema delle realtà comunali analizzate.

Infatti **l'età media regionale dei regolamenti è pari solo a 2,4 anni**, il che significa che tra la legge nazionale (febbraio 2001) e l'intervento legislativo in media sono intercorsi 3 anni circa, lasciando così i territori in una vera e propria situazione di anomia che citavamo in premessa, come evidenziato dal grafico n. 12 che segue.


GRAFICO N. 12



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni

Ad innalzare, ancora una volta il dato medio regionale, concorre la provincia di Roma, che **“pesa” sulla media regionale con c.a. 4 anni di età dei suoi regolamenti**, mentre fanalino di coda in questa classifica è l'area del viterbese che ha i regolamenti più “giovani” su scala regionale (2 anni c.a.), come evidenziano i dati riportati nel grafico n 13.


GRAFICO N.13



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni

Sul totale Regionale, quindi, il 53,3 % dei Comuni non si è dotato di un Regolamento e di questa percentuale, il 41,3 % non ha nemmeno il piano delle antenne, il che tradotto significa assenza di disciplina e quindi installazioni incontrollate sui territori, come è possibile vedere dai grafici che riportiamo di seguito grafico n 14 e grafico n 15

GRAFICO N. 14




Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni



**LEGAMBIENTE
LAZIO**


GRAFICO N. 15



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni

L'ammontare complessivo dei Comuni che non ha il Piano antenne è addirittura pari 75,9%, mentre solo il restante 24,1 % dei Comuni ha questo strumento sul proprio territorio e tuttavia, in questa situazione, un trend positivo è dato da quelle realtà territoriali, che seppure con ben 7 anni di ritardo dall'entrata in vigore della normativa, stanno lavorando attualmente per redarre un Piano delle Antenne, percentuale che ammonta solo al 5,3% come evidenzia il grafico n 16 riportato di seguito, ma che è di sicuro un indice che, seppur basso, appare confortante sul punto di vista della volontà di "riparare".

GRAFICO N. 16



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati forniti dai Comuni



**LEGAMBIENTE
LAZIO**

1.2.3. LE AUTORIZZAZIONI ALLE NUOVE INSTALLAZIONI. BIENNIO 2005- 2007.

Ragionando ancora in termini di disciplina ed assetto del territorio, ragioniamo sotto il profilo delle autorizzazioni rilasciate nella Regione Lazio nel biennio 2005- 2007.

Un dato di sicuro sottostimato, in quanto frutto di una elaborazione per campione, gravata anche dal peso della percentuale dei Comuni che, all'interno del censimento, non hanno risposto a questa domanda. Come vediamo di seguito nel grafico n. 17, la copertura del campionamento è pari solo al 39,34% dei Comuni oggetto della nostra analisi e pertanto a maggior ragione appare eloquente della situazione di incremento infrastrutturale non disciplinata che sta avvenendo nei territori.

Ovviamente una copertura di campione che varia con diverse modalità da provincia a provincia, come testimoniano i dati di ripartizione territoriale che di seguito riportiamo ne grafici n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22.

GRAFICO N. 17





GRAFICO N. 18





**LEGAMBIENTE
LAZIO**

GRAFICO N. 19




GRAFICO N. 20






GRAFICO N. 21






**LEGAMBIENTE
LAZIO**

GRAFICO N. 22



Sono ben 173 le autorizzazioni rilasciate nella Regione nel biennio considerato 2005-2007, con in testa il territorio della provincia di Roma con 54 autorizzazioni, seguita dal viterbese (38 autorizzazioni), dal frusinate (36 autorizzazioni) e dalla provincia di Latina (25 autorizzazioni), come evidenziato nel grafico n. 23 che segue.

GRAFICO N. 23





**LEGAMBIENTE
LAZIO**

1.2.4. I MONITORAGGI SUI TERRITORI.


Monitorare il territorio, rendere informati i cittadini sugli esiti delle misurazioni, risulta essere la vera e propria modalità di attuazione sul piano concreto del principio di precauzione.

L'applicazione del principio di precauzione non può prescindere da una considerazione fondamentale: l'assenza di conoscenze scientifiche certe sugli "effetti a lungo termine" sulla salute umana, derivanti dalla esposizione alle c.d. radiazioni non ionizzanti promananti dagli impianti di telefonia mobile. Tale aspetto del problema non può essere trascurato in un'epoca in cui si assiste ad un incremento esponenziale del numero di ripetitori per telefonia cellulare nei centri abitati²

Nella realtà analizzata, però, è ancora troppo scarsa l'attenzione verso l'attuazione concreta del principio in parola.

Infatti, solo il 31 % dei Comuni effettua monitoraggi sui CEM, mentre il restante 63 % non effettua monitoraggi sui territori, come mostriamo nel grafico n 24 e nel grafico n 25 che seguono.

GRAFICO N. 24




² TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027




**LEGAMBIENTE
LAZIO**

GRAFICO N. 25



Dai dati che riportiamo di seguito, inoltre, emerge per contro che da parte dell'organismo pubblico preposto, Arpa Lazio, su segnalazione delle esigenze dei singoli cittadini, **nel periodo 2001-2006 sono state effettuate ben 4.337 controlli su campi elettromagnetici**, dato evidentemente in cui va temperato anche il “peso” di quei Comuni che sia avvalgono di Arpa Lazio per effettuare le misurazioni sui loro territori, il che vuol dire in media 2 controlli al giorno, segno evidente di una forte domanda di richiesta di intervento, monitoraggio e controllo., come evidenziato dai grafici che riportiamo di seguito grafico n 26.

GRAFICO N. 26




Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati Arpa Lazio




**LEGAMBIENTE
LAZIO**

GRAFICO N. 27



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati Arpa Lazio

GRAFICO N. 28




Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati Arpa Lazio




**LEGAMBIENTE
LAZIO**

GRAFICO N. 29



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati Arpa Lazio

GRAFICO N. 30




Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati Arpa Lazio



**LEGAMBIENTE
LAZIO**


GRAFICO N. 31



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati Arpa Lazio

Da contr'altare a questi dati estremamente significativi sotto il profilo dell'incontro tra domanda e offerta di controlli, c'è il **dato relativo alla richiesta di pareri preventivi rilasciati negli anni 2001- 2006 da Arpa Lazio. In media 2 pareri al giorno, il che, significa 4531 richieste di nuove installazioni nel periodo in esame sul territorio in questione, che va ad incidere e a pesare in negativo sulla situazione che abbiamo evidenziato di assenza di disciplina sul territorio, con diversa evidenza a seconda della provincia che si considera, ma tutto sommato si conferma come tendenza omogenea, come notiamo dai grafici che seguono.**

GRAFICO N. 32



Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati Arpa Lazio



**LEGAMBIENTE
LAZIO**

GRAFICO N. 33





GRAFICO N. 34





**LEGAMBIENTE
LAZIO**

GRAFICO N. 35






GRAFICO N. 36





**LEGAMBIENTE
LAZIO**

GRAFICO N. 37



1.2.4 IL COMUNE DI ROMA. QUADRO DELLE AREE SENSIBILI.

Il Comune di Roma nel luglio 2004, ha stipulato con i principali operatori di telefonia mobile un Protocollo di Intesa per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti stazioni radio –base, atteso che il Regolamento comunale era stato bocciato dai giudici amministrativi in quanto *“alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 331/2003 risulta preclusa alla stessa Legge Regionale la possibilità di fissare limiti generalizzati in ordine alle distanze minime degli impianti di cui trattasi da edifici con particolare destinazione”*³

L'amministrazione comunale, considera importante e necessario lo sviluppo delle reti per le comunicazioni *“in quanto facenti parte del patrimonio infrastrutturale del sistema Paese e ritiene che tale sviluppo debba essere razionalizzato ed armonizzato”*.

Per il raggiungimento di questo obiettivo di razionalizzazione, il Comune si impegna a *“garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia mobile, privilegiando l'ottimizzazione delle localizzazioni previste dalle Società di Gestione di concerto con l'Amministrazione comunale, anche attraverso l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili di proprietà comunale, a partire da quelli tecnologici”* e parimenti le società concessionarie di telefonia mobile si impegnano a *“richiedere all'Amministrazione comunale la disponibilità di aree e immobili di proprietà comunale per l'installazione degli impianti. Tali aree ed immobili di*

³ Tar Lazio sez. II Bis, 8 aprile 2004



LEGAMBIENTE LAZIO

proprietà comunale devono comunque essere localizzati ad una distanza non inferiore a 100 m. dai siti sensibili quali ospedali, case di cura, scuole, asili nido e case di riposo. Solo in assenza di indicazioni di disponibilità di aree e immobili di proprietà comunale, tecnicamente idonei, gli impianti potranno essere installati in altre posizioni, fermi restando il rispetto della normativa in vigore”.

Come si nota, è un atto di per sé debole sotto il profilo della disciplina che è in grado di dare all’assetto complessivo delle installazioni sul territorio comunale, dal momento che manca praticamente del tutto di una pianificazione organica, razionale, cogente, mancanza che, come anche testimoniano i dati che riportiamo nella tabella che segue, si è poi, di fatto, manifestata sul territorio con installazioni indiscriminate, nottetempo e in aree non compatibili in quanto “sensibili”.

I dati che riportiamo in tabella, mostrano la mappatura del territorio romano dal punto di vista delle installazioni dei ripetitori, ricostruita tramite le segnalazioni di privati cittadini, giunte al n. verde 800 911 856 dell’Osservatorio Regionale Ambiente e Legalità nel corso del solo 2007.

Ebbene, ammontano a 93, suddivise per i vari Municipi nel modo che di seguito evidenziamo, le antenne sorte nel corso del solo 2007 in luoghi “sensibili”, soprattutto scuole e private abitazioni.

GRAFICO N. 38

Mapa Aree Sensibili Comune di Roma dove risultano installati ripetitori

		TOT
Municipio I	Sc. El. Contardo Ferrini ;via Principe Amedeo 148,via dei Foraggi snc; via Carlo Alberto 53; via Principe Amedeo 148; via Montebello 10	7
Municipio II	ist. sc. "Rossello"; v.le Regina Margherita n. 199; via Milizia; via Sacconi; via Calderini	5
Municipio III	Sc. Media "A.Saffi"; via Tiburtina 150 ; via Augusto Bevignani 18; via dei Salentini;	4
Municipio IV	via Brennero 78;v.le Ionjo; via Repossi; via Arturo Onori 8; via Fucini 15	5
Municipio V	P.zza de Dominicis 1; P.zza de Cristoforis 6; via Pollenza 42;	3
Municipio VI	sc. "Ferrairone"; via Venezia Giulia 125; via della Serenissima 91; via Giuseppe Cei 22;	4
Municipio VII	via di Tor Tre Teste; via del Campo 61; via dei Meli 33; via Tovaglieri Asilo nido "Collina Verde"; sc. "Poseidone"; via V. Rossi;via Calascibetta; via Ghibellina; via S. Pietro in Guarano; via Romanico; via Prataporci; via Rocca D'Evandro 30; via galatea 136; via di Torrenova;	4
Municipio VIII		11
Municipio IX	via Decimo Laberio ; via Giuseppe Genè; via Otricoli 12;	3
Municipio X	Sc "Antonio De Curtis"; via Sabino 13; v.le Giulio Agricola; viale Spartaco; via Anicio Gallo;	5
Municipio XI	"Sc. Ferrari"; via E. Spalla; via Novacella 19, via Bompiani 26; via Bargellini; via Alfredo Serranti n. 12;sc. Elementare Spinaceto; via dell'Aeronautica 34;L.go Bacigalupo; via Paolo di Dono; via Minerbio 30; via di Tor Pagnotta 68; via di Tor Pagnotta 360; via Grammatico 50	5
Municipio XII		9
Municipio XIII	via Lorenzo Nericci n. 38 ; via Euripide 4 ;via Amerigo Vespucci;	
Municipio XV	sc.infanzia "il Girotondo";Sc. "Ragioneria"; via Aristide Facciolo; Largo Ravizza; via Chiusdino;	



LEGAMBIENTE LAZIO

Municipio XVI	via Bravetta n. 644; via Bentivoglio 24; via Bandinelli 35;	3
Municipio XVII	via della Camilluccia 19;	1
Municipio XVIII	sc. "Baiocco "; via Gregorio XI 4; via Boccea 243; via Boccea 247; via Leone X n. 7; via Martino V. n. 25	6
Municipio XIX	Sc elementare di zona; via Mario Fani 109; via Cadlolo; via Serranti 12; via appiano 40; via San Cipriano 19;	6
Municipio XX	Sc. Media "Bruno Buozzi"; via Giulio Galli; Largo Olgiata 15; via Baronale 31;	4
TOT	INSTALLAZIONI	93

Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su segnalazioni giunte al n. verde 800 911 856 dell'Osservatorio Regionale Ambiente e Legalità

Un dato che vale la pena di essere analizzato alla luce degli ultimi esiti del Terzo Ciclo di Monitoraggi sui campi elettromagnetici del Comune di Roma, che, come evidenzia la tabella che segue, sono bassi in termini assoluti di valore medio, ma che diventano significativi se rapportati al tempo di esposizione a cui è sottoposta la popolazione, che è un tempo, nella maggior parte dei casi di 24 ore, per cui **sostanzialmente si è costantemente esposti a queste sorgenti** favorendo la possibilità dello svilupparsi, nel lungo periodo di effetti termici sulle cellule del nostro organismo.

Una strada, questa, evidentemente non in linea con quanto disposto dalla Commissione Europea in materia di applicazione del principio di precauzione, principio che può essere di sicuro attuato anche nel territorio capitolino, redigendo un Regolamento ed un piano delle Antenne partecipato con i gestori, i cittadini e l'amministrazione che si basi sul principio della zonizzazione del territorio in aree compatibili con le installazioni e aree non compatibili, che realizzi un catasto dell'esistente e piani di risanamento ad hoc per le aree che ne necessitano e che permetta di coniugare così finalmente lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazioni, importanti e fondamentali per il progresso umano, con la tutela in via preventiva del costituzionale diritto alla salute di ogni cittadino e la tutela dell'ambiente e del territorio.

GRAFICO N. 39

Valori Medi Monitoraggi Comune di Roma

Municipio I	n.d.
Municipio II	1,69 v\m
Municipio III	1,82 v\m
Municipio IV	n.d.
Municipio V	n.d.
Municipio VI	n.d.
Municipio VII	n.d.
Municipio VIII	0,52 v\m
Municipio IX	n.d.
Municipio X	1,2 v\m



LEGAMBIENTE LAZIO

Municipio XI	1 v\m
Municipio XII	0,44 v\m
Municipio XIII	n.d.
Municipio XV	0,64 v\m
Municipio XVI	0,64 v\m
Municipio XVII	n.d.
Municipio XVIII	0,55 v\m
Municipio XIX	n.d.
Municipio XX	0,42 v\m
Valore Medio Generale	0,90 v\,m

Fonte : Elaborazione Legambiente Lazio su dati Comune di Roma

CONCLUSIONI

Nella Regione Lazio, è ancora assente una normativa che si conformi a quanto stabilito dalla Legge Quadro, ma nel febbraio 2006, la Giunta Regionale ha approvato una importante proposta di legge regionale sugli impianti radioelettrici e gli elettrodotti, che sostanzialmente intende tutelare la salute dei cittadini, l'ambiente e il paesaggio predisponendo anche un corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti, ponendo sostanzialmente divieto di posizionare le installazioni sui cosiddetti "luoghi sensibili" (abitazioni, luoghi di lavoro, ospedali, case di cura o di riposo, scuole, asili nido, luoghi di culto, luoghi di detenzione e pena, parchi gioco, aree verdi attrezzate, orfanotrofi, oratori, impianti sportivi, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico).

Lo spirito della normativa, è quello di tutelare la salute dei cittadini, l'ambiente ed il paesaggio, predisponendo piani di risanamento per le aree a "rischio" e "compromesse" e predisponendo altresì anche un corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti. **E' necessario riaffermare con forza che la presente proposta di legge ha effetti direttamente correlati con la tutela della salute dei cittadini.**

Per quanto riguarda le alte frequenze (generate da stazioni radiobase per telefonia cellulare e impianti di radiotelecomunicazione), predominano i cosiddetti effetti termici ossia il riscaldamento



LEGAMBIENTE LAZIO

dei tessuti corporei dovuto all'assorbimento delle radiazioni, con un surriscaldamento dei tessuti, di cui risentono maggiormente quelli meno vascolarizzati⁴.

Ci sono poi tutta un'altra serie di effetti cosiddetti cronici, studiati attraverso numerose indagini epidemiologiche e che raggruppano una vasta gamma di patologie che vanno dall'alterazione della funzione cellulare, a disturbi della funzione riproduttiva, fino ad arrivare a possibile cancerogenesi.

Inoltre, è bene sottolineare che anche la radiazione ad alta frequenza al di sotto della soglia che può causare l'effetto termico può causare *effetti non termici* che riguardano alterazioni a carico del sistema immunitario, endocrino, cardiocircolatorio e sulle funzioni del sistema nervoso centrale⁵.

Queste considerazioni vogliono solo sottolineare la necessità di **mantenere quell'atteggiamento di tipo cautelativo nei confronti del pericolo elettrosmog**, pienamente emerso già nel 1998 nei documenti dell'Istituto Superiore di Sanità⁶.

Inoltre è importante evidenziare quanto sia importante che la proposta di legge preveda anche un **intervento sull'esistente, sia per la bassa che per l'alta frequenza**. Questo è il vero punto che permette di riaffrontare la complicata situazione che si è andata stratificando nel tempo: una legge che non si ponesse questo obiettivo sarebbe mancante in una parte fondamentale, non affronterebbe il problema nel suo complesso. Realizzare il catasto degli impianti, prevedendo di

⁴ Nei tessuti meno vascolarizzati, come il cristallino e i testicoli, gli *effetti acuti* si manifestano con patologie come la cataratta e l'infertilità e sterilità.

⁵ Le indagini dei possibili effetti sanitari sulla popolazione esposta per lunghi periodi ad alta frequenza di intensità anche relativamente bassa come avviene, per esempio, per coloro che abitano in prossimità di antenne per telefonia cellulare, radar e antenne radiotelevisive, sono ancora molto scarse e la maggior parte si sono indirizzate sui residenti in prossimità di impianti radiotelevisivi. In alcuni di questi studi (Anderson et al., 1996, Dolk et al., 1997) si è osservato un eccesso di incidenza di tumori totali e di leucemie, rispetto ai tassi di riferimento nazionali, nelle popolazioni residenti in prossimità di sistemi radiotelevisivi, dove erano stati misurati campi elettrici superiori a 60 V/m e un rischio di 1,83 (a 1 il rischio è nullo) in un raggio di 2 km dal sito. Ma in altri studi, svolti in siti diversi, hanno dato risultati opposti non evidenziando alcun eccesso tra i residenti dei siti vicino a questo tipo di impianti. Anche gli studi di laboratorio non forniscono indicazioni conclusive. Un lavoro recente (Repacholi et al., 1997) svolto su topi transgenici ha segnalato un eccesso di linfomi se esposti a campi elettromagnetici ad alta frequenza, ma non è stato replicato. Quindi, nel caso della popolazione esposta a campi ad alta frequenza, seppure alcuni studi evidenziano effetti sanitari, non solo di tipo cancerogeno ma anche di alterazioni ematologiche, effetti cromosomici e riproduttivi, l'esiguità numerica, l'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione, l'eterogeneità dei protocolli utilizzati, portano l'ISS e l'ISPESL a dichiarare che "sono insufficienti per permettere conclusioni relativamente alla presenza o assenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e delle microonde e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine".

⁶ "Le segnalazioni reperibili in letteratura di effetti a lungo termine sulla salute dovuti ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ancorché non conclusive, non possono essere ignorate. L'esistenza di margini di incertezza non viene negata, ma se ne tiene conto esplicitando il fatto che si sta adottando un atteggiamento di tipo cautelativo."



LEGAMBIENTE LAZIO

Intervenire laddove questi non risultassero in regola con la nuova normativa è un fatto fondamentale. Va rafforzato, anzi, questo aspetto, garantendo davvero che si riesca poi ad intervenire.

Sotto il profilo invece della disciplina delle installazioni sul territorio, prevedere, come fa la proposta di legge, **l'obbligo per i comuni dell'adozione di un regolamento per il posizionamento degli impianti è il punto che finalmente supera un vuoto che si è creato nel tempo**, che ha visto anche bloccati dalla magistratura amministrativa atti realizzati in tal senso da alcuni Comuni (quello di Roma, ad esempio), rendendo questa potestà regolamentare degli enti locali un obbligo in senso tecnico e stabilendo pertanto questo metodo di pianificazione del posizionamento degli impianti (con l'individuazione delle aree sensibili in primis), come lo strumento cardine nella gestione del territorio sotto il profilo del corretto insediamento urbanistico delle installazioni e non solo. Fondamentale, in tal senso, anche l'inserimento di **sanzioni e poteri sostitutivi**.

Non solo: il Regolamento Comunale può diventare il vero momento affinché tutte le parti coinvolte, singoli cittadini, gestori, istituzioni, comitati, associazioni, possano lavorare insieme, nelle opportune sedi di partecipazioni, per costruire finalmente un nuovo modello di sviluppo che tenga insieme progresso tecnologico e tutela preventiva della salute umana, ponendo così fine non solo all'anomia generalizzata e diffusa di cui parlavamo prima, ma anche al susseguirsi di tutte quelle assurde situazioni e vicende prima evidenziate che vedono i cittadini coinvolti in picchettaggi notturni, manifestazioni per cercare di bloccare installazioni che sorgono nei posti più impensati, il maggior parte delle volte in aree sensibili.

È molto importante anche **l'accesso ai dati ambientali**, previsto nella legge, che va sottolineato visto che è un altro tema che contribuisce a creare quell'allarme sociale che dicevamo, così come l'istituzione dell'**osservatorio** regionale sull'inquinamento elettromagnetico, che potrà dare risposte più complessive al problema, anche in termini di studio e ricerca. E da ultimo un tema puntuale, cioè il meccanismo di controllo che la legge inserisce per gli **edifici degli enti**; è un caso, importante perché evidenzia una delle vie che spesso è capitato veder utilizzare per evitare il



LEGAMBIENTE LAZIO

confronto con i cittadini, contrattando con l'ente proprietario del palazzo il posizionamento dell'impianto, senza informare i cittadini: è fondamentale che non sia più possibile.

Concludendo, certamente questa normativa è importante perché risponde ad una reale necessità di controllo e pianificazione; ora speriamo, che diventi al più presto legge regionale, portando a termine il proprio iter : la Regione Lazio può e deve cogliere l'opportunità di viaggiare sui binari di uno sviluppo sostenibile delle nuove tecnologie, svolgendo con forza il ruolo che la legge nazionale le attribuisce su questo tema, rimanendo ovviamente nelle maglie che la legge nazionale e l'interpretazione giurisprudenziale che ne è emersa nel corso degli anni permettono, ma non sentendone imbrigliata, anzi facendo da volano per riaffrontare complessivamente il tema in sede di verifica della normativa nazionale. Questa, a nostro avviso, è l'unica strada percorribile affinché, da un lato il territorio Regionale sia armonizzato sotto il profilo della disciplina delle installazioni e affinché gli enti comunali più prossimi ai cittadini, siano messi maggiormente in grado di operare anch'essi sui loro territori per una vera e concreta sostenibilità ambientale e sociale delle nuove tecnologie.

Il Rapporto è stato realizzato dall'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente Lazio, a cura di Valentina Romoli. Si ringraziano i Comuni che hanno partecipato al censimento rispondendo al questionario inviato loro. Si ringrazia per la disponibilità e la gentile collaborazione il Direttore Artistico del Teatro Brancaccio, Maurizio Costanzo.